

**NOTA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA
UIL SULLA CIRCOLARE CONGIUNTA AGENZIA DELLE ENTRATE E
MINISTERO DEL LAVORO N. 59/E DEL 22 OTTOBRE 2008**

Con la circolare congiunta n. 59/E del 22 ottobre 2008, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative dell'imposta sostitutiva del 10% sui redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario.

Dalle nuove indicazioni emanate risulta ampliata la platea dei beneficiari, sempre nel rispetto dei principi ispiratori dell'art. 2 del D.L. 93/2008.

Di seguito riportiamo le principale novità contenute nella circolare 59/E, che alleghiamo.

Lavoro festivo e notturno

Sono soggetti alla tassazione agevolata con l'imposta sostitutiva anche i compensi percepiti per prestazioni effettuate in giorni festivi o in generale nei giorni di riposo, a condizione che contribuiscono ad incentivare l'efficienza organizzativa e la competitività dell'azienda.

In particolare sono tassate al 10% :

- a) somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in relazione alle ore effettivamente lavorate, anche per la quota di retribuzione prevista dall'orario contrattuale (per esempio part-time di 30 ore settimanali che include anche la domenica);
- b) indennità o maggiorazione corrisposta ai dipendenti tenuti a svolgere lavoro ordinario la domenica e per ciò usufruiscono del riposo in un giorno diverso;
- c) compensi per lavoro notturno ordinario per le ore di servizio effettivamente prestate;

d) corrispettivi pagati per la giornata del sabato quando questo non è previsto come "lavorativo", in caso di orario articolato su cinque giorni;

Straordinario forfetizzato e superminimi

L'imposta sostitutiva del 10% si applica allo straordinario forfetizzato spettante al personale non soggetto alla disciplina dell'orario di lavoro e a quei compensi pagati in misura fissa ai cosiddetti "superminimi" (per lo più direttivi) che prolungano l'attività oltre il tempo pattuito.

Per i "superminimi" l'agevolazione è circoscritta a quella parte di prestazioni strettamente legate alla crescita dell'impresa.

Part-time

Per le prestazioni supplementari svolte dai dipendenti in part-time orizzontale, così come quelle rese, in funzione di eventuali clausole elastiche previste nei contratti collettivi, dai lavoratori in part-time verticale o misto, l'agevolazione si applica solo ai contratti stipulati prima del 29 maggio 2008. Nel caso di lavoro supplementare e in presenza di clausole elastiche sono sottoposte a tassazione agevolata del 10% le somme erogate oltre l'orario stabilito nel contratto.

In presenza di clausole contrattuali flessibili, invece, sono agevolate le ore che si situano al di fuori della collocazione oraria concordata. " Per esempio, se l'orario di lavoro è dalla 9.00 alle 13.00 e la variazione dell'orario è dalle 8.00 alle 12.00, ad essere sottoposta ad agevolazione è la retribuzione oraria moltiplicata per il numero delle ore "ricollocate" (nel nostro esempio la fascia dalle 8.00 alle 9.00 "

La tassazione agevolata si applica a straordinari e premi di risultato anche se il contratto è stato stipulato successivamente al 29 maggio.

Premi di produttività

Oltre a quanto già precisato con la circolare n.49/2008, l'Agenzia specifica ulteriori tipologie di compensi "agevolabili".

Tra le altre, le somme corrisposte per permessi Roi(riduzione orario di lavoro) residui, le ferie e i permessi non fruiti nei limiti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, le indennità o maggiorazioni di turno, le indennità speciali, purché connesse al raggiungimento dell'obbiettivo dell'efficienza organizzativa.

Sono esclusi dall'agevolazione gli incentivi all'esodo, gli straordinari e i premi di produzioni erogati ai lavoratori che prestano la propria attività all'estero e il cui reddito è determinato su base convenzionale.

Ai lavoratori marittimi si applica l'agevolazione a condizione che l'individuazione del lavoro straordinario faccia riferimento alla normativa ed alla contrattazione collettiva di settore.

Infine, l'imposta sostitutiva del 10% si applica anche per straordinari e premi di produzione ereditati.